

# Circolazione dei dati personali tra riservatezza e controllo



*Prof. ssa A. Busacca*  
*Università Mediterranea*  
*di Reggio Calabria*

# HARVARD LAW REVIEW.

---

---

VOL. IV.

DECEMBER 15, 1890.

NO. 5.

---

---

## THE RIGHT TO PRIVACY.

"It could be done only on principles of private justice, moral fitness, and public convenience, which, when applied to a new subject, make common law without a precedent; much more when received and approved by usage."

WILLES, J., in *Millar v. Taylor*, 4 Burr. 2303, 2312.

THAT the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law; but it has been found necessary from time to time to define anew the exact nature and extent of such protection. Political, social, and economic changes entail the recognition of new rights, and the common law, in its eternal youth, grows to meet the demands of society. Thus, in very early times, the law gave a remedy only for physical interference with life and property, for trespasses *vi et armis*. Then the "right to life" served only to protect the subject from battery in its various forms; liberty meant freedom from actual restraint; and the right to property secured to the individual his lands and his cattle. Later, there came a recognition of man's spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope of these legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life,—the right to be let alone; the right to liberty secures the exercise of extensive civil privileges; and the term "property" has grown to comprise every form of possession—intangible, as well as tangible.

Thus, with the recognition of the legal value of sensations, the protection against actual bodily injury was extended to prohibit mere attempts to do such injury; that is, the putting another in

# Diritto alla riservatezza

Cass. n.2129/1975

*Matrice  
giurisprudenziale*

«**tutela** di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile,

**contro**

*Contenuto  
«negativo»*

**le ingerenze** che, sia pure compiute **con mezzi leciti** per scopi non speculativi e **senza lesione** per l'onore, la reputazione o il decoro, **non sono giustificate** da interessi pubblici preminenti

# Fonti

## **Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo**

*Art.12: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.*

## **Convenzione del Consiglio D'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali**

## **Carta dei Diritti Fondamentali UE**

*Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare*

*Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.*

# Diritto alla protezione dei dati personali

*Matrice normativa  
sovranazionale*

Direttiva 95/46/CE



*Contenuto «positivo»*

Legge n.675/96

D.Lgs. 196/2003

# D.lgs. 196/2003

- Codice della «privacy»?
- Data Privacy
- Informational Privacy
- Information Privacy

**Chiunque  
ha diritto alla  
protezione dei dati  
personali che lo  
riguardano**

# Dato personale

*qualunque informazione relativa a persona fisica, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*

# D.lgs.196/2003 : struttura

- Disposizioni generali
- Disposizioni relative a specifici settori
- Tutela dell'interessato e sanzioni

## ALLEGATI

- A) Codici di deontologia
- B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
- C) Trattamenti non occasionali per finalità giudiziarie o di polizia



# Principi generali

- Principio di necessità (art.3)
- Principio di finalità (art.11, I, b)
- Principio di proporzionalità (art.11, I, d)

Cass. civ. Sez. I, 13/02/2012, n. 2034

In ordine al principio di cui all'art. 11 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) e, dunque, ai principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento dei dati personali e, a maggior ragione, di quelli cd. sensibili, si rileva come la P.A. commette illecito allorché effettui il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare.

# D.lgs.196/03: definizioni

## Trattamento:

qualunque operazione o complesso di operazioni, **effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici**, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati

# D.lgs.196/2003: soggetti

titolare, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

responsabile, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

incaricati, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

# D.lgs.196/03: trattamento con modalità elettronica

comunicazione elettronica ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.

reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

posta elettronica messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

# Consenso al trattamento

- Espresso
- Libero
- Specifico
- Informato
- Documentabile

Eccezioni

Art.24

Art.26

Sanzioni

Art.167

# Diritti dell'interessato

**Conoscenza** su esistenza, registrazione, comunicazione in forma intellegibile

**Indicazioni** su:

origine dei dati personali // finalità e modalità del trattamento // la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici // gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art 5, c 2 // i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

**Aggiornamento, rettificazione** ovvero, quando vi ha interesse, **integrazione** dei dati; la **cancellazione, la trasformazione in forma anonima** o il **blocco dei dati** trattati in violazione di legge

**Opposizione**, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

# Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

Misure idonee

Art.31

- conoscenze in base al progresso tecnico
- natura dei dati
- caratteristiche del trattamento

Misure minime

Art.33-34-35



# La privacy ai tempi di INTERNET....

- È un diritto fondamentale
- Si specifica come diritto all'autodeterminazione informativa ed alla costruzione della sfera privata
- Si presenta come preconditione della cd. cittadinanza elettronica

*(S. Rodotà)*

# Phishing

- Fishing + password
- Fishing + phreaking
- Phishing basico

Meccanismi di *social engineering* e fenomeni di comunicazione collettiva

- Pharming

# Responsabilità civile del phisher

- Extracontrattuale
- Acquisizione abusiva di dati
  - Art.15 d.lgs.196/2003
  - Art.31 d.lgs.196/2003
- Illecito trattamento dati personali

# Responsabilità del titolare

- Trib. Palermo 12.01.2010, n.81
- Trib. Benevento 12.07.2009, n.1506

## Cass. civ. Sez. III, 10/10/2014, n. 21404

Nel caso di pubblicazione a mezzo stampa di un atto riproduttivo del contenuto di intercettazioni telefoniche non più coperte da segreto investigativo, relative a persona non coinvolta nel procedimento penale come parte e potenzialmente lesive del suo onore, della sua reputazione, della sua riservatezza o di altri suoi interessi primari, non è automaticamente necessario che l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria debba avvenire omettendo qualsiasi riferimento a detta persona o espungendo i fatti che riguardano il terzo estraneo, dovendosi, invece, accertare, sempre ed in concreto, l'esistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che sussiste qualora l'informazione sia rilevante per assicurare il controllo dell'opinione pubblica sulle vicende e sulle modalità dell'esercizio, da parte dello Stato, della pretesa punitiva nei confronti dell'indagato. (Rigetta, App. Roma, 20/07/2012)